

TITOLO II

LA COMMISSIONE EDILIZIA AMBIENTALE

Art. 3 - Competenze e attribuzioni della Commissione Edilizia Ambientale

1. La Commissione Edilizia Ambientale è l'Organo Tecnico del Comune in materia di verifica della compatibilità tra interventi edilizi, tutela del territorio e del paesaggio.
2. In caso di domanda di permesso di costruire, la Commissione esprime il proprio parere nei seguenti casi:
 - a) nuove edificazioni ed ampliamenti;
 - b) ristrutturazioni che comportino modifiche del volume, della sagoma o dei prospetti degli immobili;
 - c) opere di urbanizzazione;
 - d) Strumenti Urbanistici Attuativi;
 - e) nei casi previsti al successivo Art. 25.
3. Può altresì essere sentita su loro richiesta dagli organi comunali o dal Responsabile del servizio nei casi di particolare rilevanza architettonica o paesaggistica dell'intervento o per piani e progetti che possano modificare il decoro e la qualità del territorio.
4. La Commissione Edilizia Ambientale esprime il proprio parere con riferimento agli aspetti architettonici e compositivi degli interventi proposti, verificandone la compatibilità con gli obiettivi di tutela dell'ambiente e del contesto paesaggistico o figurativo in cui gli interventi ricadono. Il parere rientra nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione di cui agli art. 146, comma 7 e 147 del D. lgs. 42/2004, nell'ottica della separazione tra attività di tutela paesaggistica e funzioni urbanistico-edilizie.
5. L'acquisizione del parere della Commissione Edilizia Ambientale, prevista al successivo art. 4, è obbligatoria oltre che nei casi di legge, quando gli interventi riguardino immobili sottoposti a vincolo ai sensi della Parte Terza del D. Lgs. 42/2004.
6. Il parere della Commissione Edilizia Ambientale, o della Commissione per la Salvaguardia di Venezia qualora competente, non è richiesto per gli interventi che risultino in contrasto con la disciplina edilizio-urbanistica vigente.

Eliminato: Consultivo

Eliminato: edilizia e

Eliminato: l'inserimento

Eliminato: n

Eliminato: n

Eliminato: Integrata

Eliminato: 4° comma,

Art. 4 – Composizione

1. La Commissione Edilizia Ambientale è composta da n. 1 membro di diritto e 2 eletti. E' membro di diritto il Responsabile del Settore Tecnico o un suo delegato nell'ambito dello stesso settore, che svolge le funzioni di presidente.
2. I membri eletti sono scelti dal Consiglio Comunale che nomina, nelle ipotesi previste dall'art. 4 della L.R. 63/94 e con le modalità di cui all'art. 6 della citata legge. 2 esperti, più due rispettivi membri sostituti, assicurando la presenza di un componente, effettivo e sostituto, indicato dalla minoranza.
3. gli esperti nominati dal Consiglio Comunale con un voto limitato ad uno, sono scelti tra laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, materie ambientali ed artistico – monumentali o equipollenti. La qualificazione di esperto va documentata con presentazione di curriculum da acquisire con procedura di evidenza pubblica.
4. Assiste alle sedute con funzioni di segretario e senza diritto di voto, redigendo un apposito verbale e sottoscrivendo i pareri assieme al Presidente, un impiegato a ciò preposto dal Responsabile del servizio.
5. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza, le cui entità e modalità di liquidazione andranno determinate dal Consiglio Comunale.

Eliminato: 3

Eliminato: Nelle

Eliminato: n. 3 esperti della materia, con voto limitato ad uno, assicurando la presenza di un componente indicato dalla minoranza.

Eliminato: Nelle ipotesi previste dall'art. 4 della L.R. 63/94 e con le modalità di cui all'art. 6 della citata legge

Eliminato: la Commissione è integrata da due

Eliminato: , pure essi

Eliminato: e

Eliminato: Il Consiglio Comunale ha altresì facoltà di nominare con le medesime modalità i rispettivi sostituti.¶

Art. 5 – Durata

1. La Commissione Edilizia Ambientale dura in carica per un periodo non superiore alla durata del Consiglio Comunale che l'ha nominata; dopo la scadenza del Consiglio Comunale, la Commissione Edilizia esercita le proprie funzioni secondo quanto previsto dal D.L. 293/94 convertito in L. 444/94. Il componente nominato dal Consiglio Comunale in sostituzione di altro deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto, rimane in carica fino alla scadenza normale dell'intera Commissione.
2. Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applicano le disposizioni previste per i Consiglieri Comunali. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati membri della Commissione Edilizia Ambientale del medesimo Comune.
3. Saranno dichiarati decaduti dal Consiglio Comunale, e quindi sostituiti, i membri che per qualsiasi motivo non potessero continuare a ricoprire l'incarico o che risultassero assenti, senza plausibile giustificazione, per 3 volte consecutive o che risultassero comunque assenti nel corso di un anno per più di 10 sedute.
4. I membri nominati dal Consiglio Comunale non possono essere riconfermati per più di una volta.

Art. 6 - Attività di indirizzo

1. La Commissione Edilizia Ambientale, per uniformare la propria attività, definisce in un documento di indirizzi, i criteri cui attenersi nell'ambito delle proprie attribuzioni.

Eliminato: consultiva

Art. 7 - Regolamentazione interna

1. La convocazione della Commissione Edilizia Ambientale è disposta dal Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario in relazione alla mole di provvedimenti da assumere, mediante avviso ai componenti fatto pervenire almeno tre giorni prima della riunione.
2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del Presidente e dei 2 componenti. Le riunioni non sono pubbliche; la Commissione Edilizia Ambientale, tuttavia, può ammettere l'audizione di professionisti o di privati, che comunque non potranno presenziare né alla discussione né alla votazione. La Commissione Edilizia Ambientale può svolgere sopralluoghi se risulta utile per un più approfondito esame dell'intervento per il quale è stato richiesto il parere.
3. Il parere è espresso a maggioranza dei componenti presenti alla seduta della Commissione; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è prevista l'astensione dal voto. A richiesta i voti di minoranza vanno verbalizzati.
4. I pareri della Commissione Edilizia Ambientale non sono vincolanti.
5. Le valutazioni contenute nel parere vanno trasmesse alla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali nell'ambito del procedimento di cui agli art. 146, comma 7 e 147 del D. lgs. 42/2004.
6. I componenti della Commissione Edilizia Ambientale che siano interessati al progetto in esame in qualità di committenti o progettisti o in qualsiasi altra veste, non possono presenziare né alla discussione né alla votazione; l'osservanza della disposizione va messa a verbale.
7. I pareri della Commissione Edilizia Ambientale vanno resi pubblici, in forma sommaria, con apposito elenco da pubblicare entro sette giorni dalla loro emissione.

Eliminato: o del Vicepresidente

Eliminato: della maggioranza

Eliminato: <#>Nella ipotesi in cui operi in composizione integrata, la Commissione Edilizia esprime i pareri con la necessaria presenza di almeno un componente esperto in bellezze naturali e di tutela dell'ambiente. La presenza degli esperti in bellezze naturali e di tutela dell'ambiente modificherà il numero dei componenti per dichiarare regolare la seduta e per formare il voto di maggioranza.¶ Il parere degli esperti in bellezze naturali e di tutela dell'ambiente, espresso in forma autonoma, va verbalizzato anche se favorevole.

Eliminato: loro

Eliminato: puntualmente indicate anche nell'autorizzazione di cui all'art. 146 o di cui all'art. 159 del D.Lgs. 42/2004, da trasmettere